

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:
“NORME IN MATERIA DI RIORDINO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
REGIONALE”

INDICE

CAPO I – OGGETTO, PRINCIPI E DEFINIZIONI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali
- Art. 3 Definizioni

CAPO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

- Art. 4 Ambito Territoriale Ottimale
- Art. 5 Ambiti di riferimento territoriali

CAPO III – FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

- Art. 6 Ruolo e funzioni della Regione Lazio
- Art. 7 Osservatorio regionale del SII
- Art. 8 Graduatoria dei comuni con disagio idrico-sociale
- Art. 9 Ruolo e funzioni degli Enti locali e territoriali

CAPO IV – ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE IDRICO DEL LAZIO (EIL)

- Art. 10 Ente idrico del Lazio
- Art. 11 Organi dell'EIL
- Art. 12 Presidente
- Art. 13 Consiglio di ambito ottimale
- Art. 14 Funzioni del Consiglio di ambito ottimale
- Art. 15 Assemblee territoriali
- Art. 16 Emolumenti e compensi degli organi
- Art. 17 Direttore
- Art. 18 Revisore unico
- Art. 19 Durata e cessazione delle cariche
- Art. 20 Personale
- Art. 21 Scioglimento del Consiglio di ambito ottimale
- Art. 22 Vigilanza e sanzioni

CAPO V – PIANO DI AMBITO E TARIFFAZIONE

- Art. 23 Piano d'ambito regionale
- Art. 24 Tariffa del servizio idrico integrato

CAPO VI - LA GESTIONE DEL SII

Art. 25 I principi della gestione

CAPO VII - TUTELA DEGLI UTENTI E TRASPARENZA

Art. 26 Regolamento degli utenti e la Carta regionale del servizio idrico integrato

Art. 27 Garante del servizio idrico integrato

Art. 28 Consulta regionale per il servizio idrico integrato

Art. 29 Organismi di tutela provinciali e Collegio dei comitati

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30 Nomina e compiti del Commissario straordinario

Art. 31 Disposizioni per la costituzione degli organi dell'EIL

Art. 32 Funzioni degli organi dell'EIL nella fase transitoria

Art. 33 Disposizioni transitorie sul Direttore e sul personale

Art. 34 Disposizioni transitorie sulla gestione del SII

Art.34bis Coordinamento e definizione dei rapporti tra i territori

Art.34ter Compensazioni per la produzione di energia idroelettrica con le risorse del Peschiera

~~Art. 35 Disposizioni transitorie per favorire aggregazioni di EGATO e di gestioni del SII nelle more della costituzione dell'EIL~~

Art. 36 Disposizioni transitorie a tutela degli utenti

Art. 37 Altre disposizioni transitorie

Art. 38 Clausola valutativa

CAPO IX – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 Disposizione finanziaria

Art. 40 Abrogazioni

Art. 41 Entrata in vigore

CAPO I – OGGETTO, PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina la riorganizzazione e la gestione del servizio idrico integrato regionale.
2. Nell'ambito della potestà legislativa regionale prevista nell'articolo 117, comma 3, della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia e, in particolare, in attuazione dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, la Regione, con la presente legge:
 - a) disciplina i processi per l'attuazione delle modalità e dei tempi per la riorganizzazione della *governance* del servizio idrico integrato regionale nonché per la definizione e applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
 - b) individua le procedure per assicurare un governo democratico e trasparente e monitora la gestione del servizio idrico integrato regionale;
 - c) definisce una disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema;
 - d) garantisce il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali;
 - e) persegue la razionalizzazione degli usi delle acque allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
 - f) tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo, compreso l'uso irriguo, anche attraverso la promozione della realizzazione e uso di reti duali;
 - g) favorisce il riutilizzo delle acque, nel rispetto dei parametri fisici, chimici e microbiologici, secondo le norme vigenti e sulla base dell'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

Art. 2

(Principi generali)

1. La Regione, nella riorganizzazione del servizio idrico integrato regionale, si conforma ai principi generali di tutela ambientale, di concorrenza, di efficacia, di efficienza e di economicità previsti nell'articolo 141, commi 1 e 2, del d. lgs 152/2006.
2. La riorganizzazione del servizio idrico integrato regionale è ispirata, inoltre, ai principi di tutela e di uso responsabile della risorsa idrica, di rispetto del bilancio idrico e del risparmio idrico ai sensi, rispettivamente, degli articoli 144, 145 e 146 del d.lgs. 152/2006 e ai principi generali del servizio pubblico locale previsti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e successive modifiche.

Art. 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) sistema idrico integrato: l'insieme delle fonti naturali, infrastrutture civili, impianti tecnologici e relativi modelli gestionali che compongono il ciclo integrato delle acque in ambito regionale;
- b) servizio idrico integrato regionale: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura, di depurazione anche al fine di un possibile riutilizzo delle acque reflue;
- c) enti locali e territoriali: tutti i comuni e le province del Lazio, la Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale;
- d) ambito territoriale ottimale unico regionale: la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente idrico del Lazio (EIL) per la gestione unitaria del servizio idrico integrato;
- e) ambiti di riferimento territoriali: la dimensione territoriale minima corrispondente alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale, rispetto alla quale sono individuabili i soggetti gestori;
- f) piano d'ambito regionale: strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque su scala regionale;
- g) tariffa del servizio idrico integrato: tariffa di base, quale corrispettivo del servizio idrico integrato regionale, come determinata ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d.lgs. 152/2006;
- h) soggetti gestori del servizio idrico integrato: i soggetti individuati dall'Ente idrico del Lazio (EIL) per la gestione del servizio idrico integrato.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)

Art. 4

(Ambito Territoriale Ottimale)

1. La Regione, ai fini della riorganizzazione del servizio idrico integrato, istituisce con la presente legge l'Ambito territoriale ottimale unico regionale del servizio idrico integrato, comprendente l'intero territorio regionale ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis d. lgs. 152/2006.

Art. 5

(Ambiti di riferimento territoriali)

1. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis del d. lgs. 152/2006, la Regione riconosce, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, gli ambiti di riferimento territoriali, corrispondenti ~~alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale~~ **agli ambiti territoriali ottimali esistenti**.
2. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del d. lgs. 152/2006, gli ambiti di riferimento territoriali rappresentano la dimensione territoriale minima rispetto alla quale sono individuabili i soggetti gestori.
3. La Regione delimita i seguenti ambiti di riferimento territoriali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:
 - a) ambito di riferimento territoriale 1 Lazio nord Viterbo;
 - b) ambito di riferimento territoriale 2 Lazio centrale Roma;
 - c) ambito di riferimento territoriale 3 Lazio centrale Rieti;
 - d) ambito di riferimento territoriale 4 Lazio meridionale Latina;
 - e) ambito di riferimento territoriale 5 Lazio meridionale Frosinone.
4. ~~La Giunta regionale con propria deliberazione~~ **La Regione, con legge regionale** e previo parere delle Assemblee territoriali e dell'Ente idrico del Lazio, su richiesta motivata degli enti locali o territoriali interessati oppure, in conseguenza dell'istituzione di nuovi comuni o province o della modificazione di comuni o province esistenti, può modificare la composizione degli ambiti di riferimento territoriali di cui all'allegato A, fermo restando il rispetto dei principi previsti nel d. lgs. 152/2006.
5. La Giunta regionale, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, può stipulare accordi con le regioni limitrofe, previa intesa con l'Ente idrico del Lazio e sentiti gli enti locali e territoriali interessati, per la costituzione di ambiti territoriali interregionali, qualora tali ambiti risultino funzionali all'organizzazione più efficiente, efficace ed economica del servizio.

CAPO III – FUNZIONI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 6

(Ruolo e funzioni della Regione Lazio)

1. La Regione disciplina il servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria.
2. In particolare, la Regione:
 - a) individua un unico ambito territoriale ottimale, ~~orientando l'organizzazione del servizio idrico integrato su scala regionale~~ *per lo svolgimento unitario su scala regionale delle funzioni di governo del servizio idrico integrato* al fine di consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
 - b) individua gli ambiti di riferimento territoriali *che rappresentano la dimensione territoriale rispetto alla quale sono individuabili i soggetti gestori*;
 - c) esercita le funzioni ~~di programmazione, di pianificazione e~~ *di organizzazione, indirizzo e* controllo del settore;
 - d) promuove ogni azione utile a salvaguardare la risorsa idrica e ad assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché a salvaguardare le aree sottese ai bacini idrogeologici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
 - e) stabilisce, sentita la provincia di riferimento o la Città metropolitana di Roma Capitale, norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 147, comma 3 del d. lgs. 152/2006;
 - f) nell'esercizio delle funzioni di programmazione, valuta la destinazione di risorse e fondi agli interventi e alle infrastrutture strategiche afferenti al servizio idrico integrato regionale;
 - g) provvede alla costituzione dell'Osservatorio regionale del SII previsto nell'articolo 7;
 - h) istituisce l'Ente Idrico del Lazio (EIL) quale Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale unico regionale;
 - i) verifica la compatibilità e la coerenza del Piano d'ambito regionale approvato dall'EIL con gli obiettivi di pianificazione e di programmazione regionali;
 - j) vigila ed esercita funzioni di controllo sulle attività dell'EIL e svolge ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'EIL e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato regionale;

- k) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente;
- l) esercita i poteri sostitutivi previsti nell'articolo 152, comma 3 del d.lgs. 152/2006;
- m) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge e dalla legislazione statale e comunitaria in materia.

Art. 7

(Osservatorio regionale del servizio idrico integrato)

1. La Giunta regionale istituisce, nell'ambito delle strutture dell'assessorato regionale competente in materia di servizio idrico, l'Osservatorio regionale del servizio idrico integrato (SII) sulla gestione delle risorse idriche di seguito denominato Osservatorio, al fine di garantire uno strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali.
2. L'Osservatorio cura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi, che comprende altresì un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento.
3. L'EIL e i soggetti gestori del servizio idrico integrato sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio i dati e le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai sistemi informativi.

Art. 8

(Graduatoria dei comuni con disagio idrico sociale)

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni previste nell'articolo 6, individua, attraverso una graduatoria, i Comuni con maggior disagio idrico sociale.
2. La graduatoria prevista nel comma 1 viene determinata attraverso un indicatore unitario del disagio idrico sociale in base al quale i comuni sono ordinati in ordine decrescente, a partire da quelli che risultano in condizioni di maggior disagio.
3. La definizione dell'indicatore unitario del disagio idrico sociale è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e del Consiglio delle autonomie locali, sulla base dei seguenti elementi:

- a) svantaggio derivante dall'insularità del territorio;
- b) svantaggio derivante dallo spopolamento del territorio secondo i dati del cinquantennio degli ultimi cinque censimenti della popolazione e dell'ultimo quinquennio, avuto riguardo ai dati ufficiali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- c) svantaggio derivante dalla maggiore incidenza della popolazione anziana;
- d) svantaggio derivante dal minore gettito per tributi locali;

~~4. Il parere previsto nel comma 3 è espresso entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema di deliberazione; decorso detto termine senza che la competente commissione consiliare o il Consiglio delle autonomie locali (CAL) si siano espressi, la Giunta provvede alla definizione dell'indicatore unitario.~~

5. In caso di aggiornamento della graduatoria prevista nel comma 1, le modifiche hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della deliberazione di aggiornamento.
6. L'aggiornamento è effettuato con cadenza triennale. La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti.

6bis. È istituito presso la Regione Lazio un fondo annuale vincolato per interventi straordinari destinati alle infrastrutture idriche dei Comuni con disagio sociale, dei Comuni delle aree interne e di quelli ricadenti nel cratere sismico, finalizzato a opere di resilienza, ricostruzione, riduzione delle perdite e adeguamento alle normative di sicurezza.

Art. 9

(Ruolo e funzioni degli enti locali e territoriali)

1. Gli enti locali e territoriali, come definiti all'articolo 3, nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, esercitano, attraverso l'EIL, funzioni di supporto tecnico-amministrativo e coordinamento in relazione ai provvedimenti e alle attività inerenti il servizio idrico integrato, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

CAPO IV - ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ENTE IDRICO DEL LAZIO (EIL)

Art. 10

(Ente idrico del Lazio)

1. È istituito l'Ente idrico del Lazio, di seguito denominato EIL, ente di diritto pubblico non economico con personalità giuridica, che esercita, ai sensi dell'articolo 147, comma 1 d.lgs. 152/2006, le competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche appartenenti all'ambito territoriale ottimale, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche previste nell'articolo 143, comma 1 del d. lgs. 152/2006.

2. L'EIL ha autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, secondo quanto stabilito nella presente legge, nello statuto e nei regolamenti.

3. L'EIL è titolare di un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:

- a) ~~dai trasferimenti annuali obbligatori a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, in proporzione al numero degli abitanti residenti secondo l'indice ISTAT;~~
- b) ~~da una eventuale~~ *dalla quota annuale delle* ~~a valere sulle~~ tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1 d. lgs. 152/2006;
- c) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di bilancio per tali finalità;
- d) da ogni diritto devoluto all'EIL o da esso acquisito anche da parte dello Stato;
- e) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

3bis. *Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l'EIL è dotato di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali*

4. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIL si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

Art. 11
(Organi dell'EIL)

1. Sono organi dell'EIL:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio d'ambito ottimale;
- c) il Direttore;
- d) le Assemblee territoriali;
- e) il Revisore Unico dei conti.

Art. 12

(Presidente)

1. Il Presidente dell'EIL è nominato dal Presidente della Regione, dura in carica 4 anni e non è rinnovabile.
2. Il Presidente:
 - a) ha funzioni di rappresentanza l e g a l e e poteri generali di impulso, indirizzo e coordinamento degli organi e delle attività dell'EIL;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno e convoca il Consiglio di ambito ottimale;
 - c) svolge le altre funzioni assegnate dallo statuto.
3. Il Presidente nomina tra i suoi membri un Vicepresidente, con funzioni vicarie, e sostituisce il Presidente in caso di assenza temporanea o dimissioni.
4. Il Presidente stipula il contratto di lavoro del Direttore.

Art. 13

(Consiglio di ambito ottimale)

1. Il Consiglio di ambito ottimale (CAO) è formato da 21 componenti.
2. Sono membri di diritto del CAO:
 - a) il Presidente dell'EIL;
 - b) per ciascun ambito di riferimento territoriale, il Sindaco del Comune con il maggior numero di residenti secondo gli indici ISTAT;
 - c) per ciascun ambito di riferimento territoriale il Sindaco del Comune con l'indicatore di disagio idrico sociale più elevato secondo la delibera della Giunta regionale prevista nell'articolo 8, comma 2.
3. Sono membri elettivi, per ciascun ambito di riferimento territoriale:
 - a) un membro eletto tra i Sindaci dei Comuni con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, con esclusione dei membri designati previsti nel comma 2, lettera b);
 - b) un membro eletto tra i Sindaci dei Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.
4. Il CAO è validamente costituito, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, sia in termini numerici che di rappresentanza; mentre in seconda convocazione, se è presente almeno un terzo dei suoi membri, sia in termini numerici che di rappresentanza.
5. Le deliberazioni del CAO sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, sia in termini numerici che di rappresentanza.
6. Alle sedute del Consiglio d'ambito ottimale sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, *i Presidenti delle Province e Città metropolitana*, l'Assessore competente in materia di servizio idrico integrato e il Garante del servizio idrico integrato.
7. La Regione mette a disposizione del CAO, a titolo gratuito, ~~*i propri locali per lo svolgimento delle sedute, quando questo non precluda le attività regionali programmate*~~ *propri locali per lo svolgimento delle sue funzioni.*

Art. 14

(Funzioni del Consiglio di ambito ottimale)

1. Il CAO, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e delle delibere della Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), esercita le seguenti funzioni e attività:

- a) definisce lo statuto e i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'EIL, approvati dalla Giunta regionale con delibera;
- b) individua e pone in essere le politiche e le strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali. Inoltre, individua il modello gestionale e provvede all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
- c) approva e aggiorna il piano d'ambito previsto nell'articolo 149 del d. lgs. 152/ 2006, tenuto conto delle proposte formulate dalle Assemblee territoriali in ciascun ambito e nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e delle altre Autorità di distretto idrografico territorialmente interessate;
- d) formula proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema, anche non previsti nel piano di ambito, tra cui le proposte per la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- e) determina la tariffa del servizio idrico integrato, **tenuto conto delle proposte vincolanti formulate dalle Assemblee territoriali in ciascun ambito**, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del d. lgs. 152/2006, da sottoporre all'approvazione della ARERA, e, in caso di moratorie, definisce eventuali modalità di riparto rispetto agli incrementi nelle tariffazioni;
- f) approva le convenzioni di gestione e i relativi aggiornamenti, nonché il disciplinare e i regolamenti per l'esercizio del controllo analogo, se previsto per legge, oppure altre forme di controllo su un soggetto partecipato pubblico o pubblico e privato;
- g) approva e aggiorna i regolamenti e la carta dei servizi predisposti dal Direttore, introducendo, se ritenuto opportuno, misure di maggiore tutela per gli utenti del servizio idrico integrato;
- h) esercita il controllo sulla gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e nel rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione, nel rispetto delle delibere dell'Autorità di settore;
- i) d'intesa con il Presidente della Regione, nomina, con propria deliberazione e previa procedura

selettiva, il Direttore dell'EIL;

- j) formula indirizzi e approva il programma annuale e una relazione finale delle attività del Direttore;
- k) approva la pianta organica del personale predisposta dal Direttore;
- l) approva gli atti contabili e di bilancio predisposti dal Direttore;
- m) nomina il revisore dei conti secondo la disciplina vigente.

Art. 15

(Assemblee territoriali)

1. Le Assemblee territoriali costituiscono organo dell'EIL in cui sono rappresentati gli enti locali per ciascun ambito di riferimento territoriale.
2. Sono membri di diritto delle Assemblee territoriali tutti i sindaci dell'ambito di riferimento territoriale.
3. Le Assemblee territoriali si riuniscono su convocazione del Presidente della Provincia o Città metropolitana di Roma Capitale, che ne presiede le sedute. I sindaci componenti dell'Assemblea territoriale possono delegare l'assessore competente per materia a partecipare alle riunioni dell'assemblea.
4. Le Assemblee territoriali sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta dei membri sia in termini numerici che in termini di rappresentanza e, in seconda convocazione, se è presente almeno un terzo dei suoi membri, sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
5. Le Assemblee territoriali deliberano con la maggioranza assoluta dei presenti sia in termini numerici che in termini di rappresentanza.
6. L'Assemblea territoriale di ciascun ambito di riferimento territoriale si riunisce al fine di:
 - a. nominare il sindaco del Comune con il maggior numero di residenti secondo gli indici ISTAT come membro del CAO ai sensi dell'articolo 13 comma 2, lettera b);
 - b. eleggere, i membri del CAO ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lettere a) e b);
 - c. nominare membro del CAO il sindaco del comune con l'indicatore di disagio sociale idrico più elevato ai sensi dell'articolo 13 comma 2, lettera b);
 - ~~d. proporre al CAO, semestralmente, nei limiti delle risorse stabilite dal medesimo con regolamento ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), l'elenco degli interventi e le relative priorità, da inserire nel piano d'ambito regionale;~~
 - ~~e. formulare con cadenza semestrale proposte al Direttore e al CAO per il miglioramento dell'organizzazione e della gestione del servizio idrico integrato, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.~~
7. Nel caso in cui le assemblee territoriali, a seguito di tre convocazioni consecutive, non adempiano alle funzioni previste nel comma 6 lettere a), b), c), provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Regione.

7bis. Le Assemblee territoriali provvedono, nel rispetto delle linee guida stabilite dal CAO, a formulare proposte vincolanti per quanto riguarda:

- a) le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;*
- b) la definizione del piano d'ambito e del programma degli interventi;*
- c) la definizione della proposta tariffaria e l'aggiornamento degli atti da trasmettere all'Autorità nazionale;*
- d) gli aggiornamenti della convenzione e del relativo disciplinare conseguenti all'approvazione della proposta tariffaria o comunque necessari a recepire le determinazioni dell'Autorità nazionale;*
- e) l'approvazione del regolamento d'utenza e della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare, nonché le relative modifiche;*
- f) il controllo sulle modalità di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione al COA con cadenza semestrale;*
- g) formulare proposte, con cadenza semestrale, per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.*

8. Il CAO può non accogliere, o accogliere solo parzialmente, le proposte di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 7bis, nel caso in cui esse non risultino conformi agli eventuali indirizzi forniti dal COA o alla normativa vigente, assegnando un congruo termine alla Assemblea territoriale per riformulare la proposta. Decorso inutilmente tale termine o in caso di reiterazione della proposta, il CAO, con espressa motivazione, delibera autonomamente.

9. Qualora una assemblea territoriale non provveda a formulare le proposte di cui al comma 7bis, punti f) e g) il CAO assegna un congruo termine decorso il quale delibera autonomamente.

~~8. Qualora una assemblea territoriale non provveda a formulare le proposte di cui al comma 6, lettere d) ed e), il CAO assegna un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente.~~

~~9. Le proposte previste al comma 6, lettere d) e f) sono valutate dal CAO ai fini del loro accoglimento e qualora non risultino conformi agli indirizzi stabili dalla Regione o dal CAO oppure qualora siano contrarie alla normativa vigente o alle delibere di ARERA, il CAO può assegnare un congruo termine alla Assemblea territoriale per riformulare la proposta. Se l'Assemblea non provvede, il CAO, con espressa motivazione, delibera autonomamente.~~

Art. 16

(Emolumenti e compensi degli organi)

1. Al Presidente dell'EIL, ai componenti del Consiglio di ambito ottimale e delle Assemblee territoriali, per l'esercizio delle funzioni svolte, oltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute e dettagliatamente documentate, disciplinato con regolamento approvato dal Consiglio ottimale d'ambito, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità ai sensi della normativa vigente in materia di compensi.

Art. 17

(Direttore)

1. Il Direttore è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e adotta gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Direttore deve essere in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico o vecchio diploma di laurea nei ruoli tecnici ingegneria o architettura o equipollenti, di alta professionalità e comprovata esperienza manageriale nel settore del servizio idrico integrato esercitata per almeno cinque anni con dimostrata esperienza amministrativa, tecnica e gestionale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico è conferito dal CAO, ~~è conferito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del CAO~~ a soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 2, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia di inconferibilità e incompatibilità, mediante procedura selettiva pubblicata sul sito internet dell'EIL, sul sito istituzionale della Regione.
4. L'incarico di Direttore è incompatibile con ~~ogni~~ le attività professionali e con le cariche elettive pubbliche ai sensi delle vigenti norme in tema di incompatibilità ed inconferibilità.
5. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal CAO, il direttore generale, con il supporto della sua struttura organizzativa:
 - a) attua il programma annuale delle attività deliberate dal CAO;
 - b) predispone tutti gli atti da sottoporre all'approvazione del CAO;
 - c) espleta le procedure di affidamento e provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio idrico integrato nel territorio regionale;
 - d) controlla l'attività dei soggetti gestori del servizio e provvede, in caso di inadempimento contrattuale, all'applicazione delle sanzioni e delle penali previste nonché, previa deliberazione del CAO, all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nell'articolo 152, comma 2, del d.lgs. 152/2006 nei confronti delle assemblee di riferimento territoriali;
 - d) predispone una relazione annuale sulle attività dell'EIL da trasmettere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al CAO, al Consiglio regionale e al Presidente della Regione;
 - e) trasmette il Piano d'ambito regionale, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'ARERA e alla Giunta regionale.
6. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione interna e del funzionamento dell'EIL e, in particolare:
 - a) elabora i regolamenti interni, nonché tutti gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale ed in particolare predispone la pianta organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze

per lo svolgimento delle attività affidate e la invia al Consiglio d'ambito ottimale per la relativa approvazione;

- c) predisporre gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione del CAO, esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
- d) cura l'esecuzione delle delibere dell'EIL e l'inoltro degli atti alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione compresi gli atti di bilancio e rendiconto;
- e) attribuisce gli incarichi dirigenziali, di cui definisce le attività a supporto dell'EIL e assegna le risorse umane, finanziarie e strumentali;
- f) controlla l'attività dei dirigenti ed interviene in loro sostituzione in caso di inerzia;

7. Il Direttore altresì emana la dichiarazione di pubblica utilità e di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato previste nel piano d'ambito ai sensi dell'art. 158 bis del Codice dell'Ambiente, in qualità di autorità espropriante e secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 327/2001 s.m.i., con facoltà di delegare, ai sensi del medesimo articolo, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio.

8. Il Direttore, o un suo delegato, è presente a tutte le sedute del CAO senza diritto di voto ai soli fini di presentazione della documentazione da sottoporre all'approvazione, in relazione all'ordine del giorno fissato dal Presidente.

9. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta.

10. La Giunta regionale, con delibera da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di tali contratti e determina gli emolumenti del Direttore in misura non superiore a quelli previsti per il Direttore della Direzione regionale competente in materia di servizio idrico.

11. L'incarico di direttore generale è revocato nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal CAO, su proposta dello stesso, di intesa con il Presidente della Giunta regionale, approvata da almeno i due terzi dei suoi componenti.

Art. 18

(Revisore unico)

1. Il CAO nomina il revisore unico dei conti ed il suo supplente tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, secondo la disciplina prevista dal 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche.
2. Il revisore resta in carica **tre** anni e non può essere riconfermato.
3. Al revisore spetta un'indennità annua determinata dal Consiglio di ambito ottimale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d. lgs. 267/2000, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti.
4. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.
5. Il revisore relaziona annualmente al CAO sui risultati dell'attività svolta.

Art. 19

(Durata e cessazione delle cariche)

1. L'incarico di componente del CAO e delle Assemblee territoriali, nonché di Presidente, hanno durata quattro anni e, alla scadenza, restano in carica in proroga fino alla nomina dei successori con poteri ordinari di amministrazione.
2. L'incarico cessa alla scadenza naturale dello stesso, oppure anche precedentemente se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di Sindaco, Presidente della Provincia o della Città metropolitana di Roma Capitale oppure viene meno la delega all'uopo conferita.
3. Nel caso di cessazione anticipata, decadenza o revoca del Presidente del CAO o del suo delegato o Presidente della Provincia o città metropolitana o dei membri designati è prevista la sostituzione da parte dei rispettivi Vicepresidenti o Vicesindaci sino al completamento del mandato originario.
4. In caso di cessazione o decadenza anticipata per qualsiasi motivo dei membri eletti previsti all'articolo 8 in ciascun ambito di riferimento territoriale nei comuni di minori dimensioni o loro delegati, le Assemblee territoriali del singolo ambito, provvedono, entro trenta giorni, alla elezione del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
5. In caso di cessazione o decadenza o revoca anticipata, per qualsiasi motivo, dei membri eletti nei comuni con un valore dell'indicatore unitario del disagio sociale-idrico previsti all'articolo 8, in ciascun ambito di riferimento territoriale, l'assemblea territoriale provvede, entro trenta giorni, alla elezione del sostituto che dura in carica fino al completamento del mandato originario.

Art. 20
(Personale)

1. La struttura organizzativa dell'EIL ed il relativo contingente di personale, con l'indicazione delle specifiche professionalità, sono definiti, ~~nell'ambito della dotazione organica della Giunta Regionale,~~ dal CAO, ~~dalla Giunta regionale~~ con apposita deliberazione. La definizione delle strutture organizzative e il contingente del personale sono soggette al controllo della Giunta regionale.
2. L'ente procede con cadenza triennale alla revisione delle strutture organizzative e dei contingenti di personale, con le modalità previste dal comma 1. ~~A tal fine, la Giunta regionale, ove necessario, procede alla modifica della deliberazione di cui al comma 1~~

Art. 21

(Scioglimento del Consiglio di ambito ottimale)

1. Il CAO può essere sciolto con decreto del Presidente della Regione adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale:

- a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
- c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.

2. Con il medesimo decreto previsto nel comma 1 è nominato un Commissario *ad acta* che svolge le funzioni del CAO fino alla sua ricostituzione e sono indette, entro tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo comitato.

Art. 22

(Vigilanza e sanzioni)

1. ~~La Regione, per quanto di competenza rispetto alle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e successive modifiche, provvede ad accertare gli illeciti amministrativi che si siano verificati nel suo territorio ai sensi degli articoli 133 e 134 del d.lgs. 152/2006 e a irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, del d. lgs 152/2006 per le quali è competente ciascun comune nel rispettivo territorio, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.~~
2. ~~Rimane fermo il potere della Regione di accertare e irrogare tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella legislazione vigente, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 689/1981.~~
3. ~~Rimane fermo altresì che le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate dalla Regione sono versate all'entrata del bilancio regionale per essere riassegnate alle unità previsionali di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici e che la stessa provvede alla ripartizione delle somme riscosse fra gli interventi di prevenzione e di risanamento a favore del territorio.~~
4. ~~In caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la continuità del servizio da parte degli utenti, può essere proposta all'Autorità competente la sospensione o la decadenza dell'affidamento del servizio.~~

CAPO V – PIANO DI AMBITO E TARIFFAZIONE

Art. 23

(Piano d'ambito regionale)

1. Il Piano d'ambito regionale adottato dal Consiglio di Ambito Ottimale è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del D. lgs. n. 152/2006, dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;
 - c) piano economico finanziario;
 - d) modello gestionale e organizzativo.
2. La ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e il modello gestionale e organizzativo sono elaborati ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 149 d.lgs. n. 152/2006.
3. Il Piano d'ambito regionale è trasmesso, entro 10 giorni dalla sua approvazione, alla ARERA la quale, nei successivi novanta giorni, notifica all'EIL eventuali rilievi e osservazioni, dettando, ove necessario, specifiche prescrizioni, come indicato nell'articolo 149 comma 6 d. lgs. 152/2006.
4. Conclusa la procedura prevista nel comma 3, il Piano d'ambito regionale è trasmesso, altresì, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Giunta regionale, all'Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competente e alle Assemblee territoriali.

Art. 24

(Tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce, in tutte le sue componenti, il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione di gestione e del relativo disciplinare.
2. Il CAO, sulla base del Piano d'ambito e delle proposte formulate dalle Assemblee di riferimento territoriale ai sensi dell'articolo 15, comma 7bis 6, ~~lettera d)~~, predispone la tariffa del servizio idrico integrato, secondo il metodo tariffario previsto nell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia" e successive modifiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
- ~~3. Il CAO invia la tariffa predisposta alle assemblee territoriali che, entro venti giorni, possono formulare proposte o osservazioni. Se le assemblee territoriali non provvedono, il CAO assegna un congruo termine, decorso il quale delibera autonomamente~~
4. Il CAO approva e aggiorna il Piano d'ambito e la tariffa del servizio idrico integrato secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria, nazionale e dalla regolazione dell'ARERA.

CAPO VI - LA GESTIONE DEL SII

Art. 25

(Principi della gestione)

1. La gestione del servizio idrico integrato è svolta secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e si ispira al principio di unicità della gestione nell'Ambito territoriale ottimale, nonché agli altri principi previsti nell'articolo 147 del d.lgs. 152/2006.
2. A tal fine, l'EIL si rapporta, secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria, regionale e nazionale, ~~con il gestore sull'intero territorio regionale o, nell'ipotesi prevista nell'articolo 147, comma 2 bis del d.lgs. 152/2006,~~ con i gestori presenti in ciascun Ambito di riferimento territoriale del servizio idrico integrato.
3. I rapporti tra l'EIL e il soggetto gestore del servizio idrico integrato sono regolati da apposita convenzione, mentre i rapporti tra ~~il gestore unico o~~ i gestori ~~con~~ e gli utenti sono regolati dal regolamento degli utenti e dalla Carta regionale del servizio idrico integrato.
4. Le gestioni idriche in forma autonoma sono mantenute ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis lettere a) e b).

CAPO VII - TUTELA DEGLI UTENTI E TRASPARENZA

Art. 26

(Regolamento degli utenti e Carta regionale del servizio idrico integrato)

1. L'EIL, nel rispetto della normativa nazionale e della regolazione ARERA, adotta, sentiti ~~il gestore~~ **i gestori** e il Garante del servizio idrico integrato, il Regolamento degli utenti e la Carta regionale del servizio idrico integrato ~~e li invia alla Giunta regionale che li approva con propria deliberazione entro trenta giorni.~~
2. L'EIL provvede a pubblicare la Carta regionale del servizio idrico integrato e i suoi allegati sul proprio sito istituzionale secondo quanto stabilito nella legislazione nazionale, regionale e nella regolazione ARERA.
3. La Carta regionale del servizio idrico integrato è soggetta a revisione annuale con le stesse modalità previste nei commi 1 e 2 del presente articolo e deve in ogni caso essere aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti tali da rendere necessari adeguamenti sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 27

(Garante del servizio idrico integrato)

1. Il Garante del servizio idrico integrato, di seguito denominato Garante, istituito con lo scopo di promuovere ogni iniziativa, a tutela degli utenti e nell'esclusivo interesse degli stessi e del loro livello di apprezzamento nella fruizione del servizio, è nominato dal Presidente della Regione sulla base di criteri di professionalità e competenza, dura in carica cinque anni, e non può essere riconfermato. Ad esso è attribuito un compenso determinato con delibera della Giunta regionale.
2. Il Garante presta la propria attività a tempo pieno, e qualora sia scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione è collocato in posizione di fuori ruolo. A pena di decadenza non può svolgere alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle strutture tecniche dell'EIL e dei soggetti gestori del servizio idrico integrato.
3. Il Garante ha sede presso l'assessorato competente in materia di servizio idrico.
4. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto alla costituzione di una struttura di segreteria che coadiuva il Garante nell'esercizio delle proprie funzioni.
5. Il Garante svolge, in piena autonomia e indipendenza attività di analisi e valutazione della qualità dei servizi forniti nell'ambito territoriale ottimale, vigila sull'applicazione della presente legge, formula proposte e assume iniziative a tutela e garanzia degli interessi degli utenti.
6. Il Garante in particolare:
 - a) esprime pareri su richiesta della Regione Lazio in ordine a problematiche attinenti il servizio idrico integrato sollevate dagli enti locali, dal gestore del servizio idrico, nonché dalle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
 - b) favorisce la stipula e l'aggiornamento di accordi di collaborazione e protocolli di conciliazione tra le Associazioni dei consumatori e il gestore;
 - c) intrattiene rapporti costanti con l'ARERA per questioni inerenti la *governance*, la tariffa e la tutela dei consumatori nel settore;
 - d) svolge attività di mediazione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo".
7. Il Garante inoltre definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale e infrastrutturale dell'Osservatorio regionale previsto nell'articolo 7, al fine di garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinando le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove, inoltre, la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti con il pubblico.
8. Il Garante redige, sulla base dell'analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e

funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza annuale, un rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione, nell'ambito del quale individua eventuali situazioni di criticità emerse nella gestione del SII, di irregolare funzionamento dei servizi o di inosservanza delle normative vigenti in materia di tutela degli utenti e formula proposte al Consiglio e alla Giunta regionale. Il rapporto è presentato annualmente dal Garante SII in audizione presso il Consiglio regionale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Lazio.

9. Il Garante opera in stretto raccordo con la Consulta regionale prevista nell'articolo 28, di cui è Presidente e membro di diritto.

10. Il Garante SII ha diritto di acquisire tutte le informazioni ed esaminare tutti i documenti dell'EIL, dei gestori o del gestore del servizio idrico e delle Associazioni dei Consumatori facenti parte della Consulta i quali, ogni qual volta sia necessario ai fini della presente legge, collaborano attivamente per lo svolgimento delle sue attività. Propone alla Regione, all'EIL o all'ARERA l'eventuale applicazione di sanzioni nei confronti del gestore

11. Il Garante SII valuta, al ricorrere dei necessari presupposti giuridici e fattuali, se costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti a tutela del diritto all'acqua come "bene comune". In questi casi, il Garante SII è assistito in giudizio dall'Avvocatura regionale. Le eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno sono introitate dalla Giunta regionale e destinate al finanziamento delle attività svolte dal Garante SII.

Art. 28

(Consulta regionale per il servizio idrico integrato)

1. La Consulta regionale per il servizio idrico integrato è composta dai rappresentanti delle formazioni associative degli utenti riconosciute dal comitato regionale utenti e consumatori previsto nell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore" e successive modifiche, e svolge attività a tutela del consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 461 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e successive modifiche.
2. La Consulta regionale per il servizio idrico integrato si avvale di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento ed è convocata dal Garante SII che ne presiede le sedute
3. Il Presidente convoca ogni sei mesi le Associazioni facenti parte della Consulta, per:
 - a) acquisire e discutere informazioni sulle valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
 - b) promuovere iniziative per la trasparenza e la semplicità nell'accesso ai servizi stessi;
 - c) formulare proposte agli organismi di gestione e di controllo del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale per la migliore tutela e garanzia degli utenti.
4. A tal fine, le associazioni dei consumatori previste nel comma 1 sono obbligate a fornire semestralmente informazioni statistiche sui reclami pervenuti, sulle istanze presentate e sulle segnalazioni inviate dagli utenti, singoli o associati, in ordine alle modalità di erogazione del servizio idrico ed alla tariffa applicata, secondo quanto richiesto dal Garante SII;
5. Il Presidente convoca le Associazioni facenti parte della Consulta, al fine di presentare osservazioni anche nei seguenti casi:
 - a) in data antecedente all'approvazione e all'aggiornamento del Piano d'ambito regionale previsto nell'articolo 23;
 - b) in data antecedente all'approvazione e all'aggiornamento del Regolamento di utenza e della Carta della qualità dei servizi;
 - c) per il monitoraggio annuale insieme al Gestore e all'EIL degli standard di qualità contrattuale elaborati da ARERA sul servizio idrico integrato regionale;
6. I verbali delle riunioni della Consulta degli utenti e dei consumatori sono inviati entro dieci giorni al Comitato regionale utenti e consumatori previsto nell'articolo 3 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 "Norme per la tutela dell'utente e del consumatore" e successive modifiche.

7. Ai componenti della Consulta, a far data dalla pubblicazione della presente legge regionale, è riconosciuto un gettone di presenza per ogni riunione in presenza pari a trenta euro per ogni partecipazione, erogabile esclusivamente ai designati effettivi o supplenti indicati dalle Associazioni iscritte al Registro Regionale delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti del Lazio (Registro CRCU) e valevoli sino alla scadenza della legislatura.

Art. 29

(Organismi di tutela provinciali e Collegio dei comitati)

1. L'EIL istituisce gli Organismi di tutela provinciali, partecipati dalle Associazioni a livello provinciale, che verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori, proponendo al Garante SII le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti.
2. Gli stessi organismi forniscono, inoltre, al Garante SII, informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio.
3. Il Garante SII istituisce il Collegio dei comitati con altre Associazioni e Comitati operanti nel settore ambientale a livello regionale al fine di discutere disegni di legge e proposte in materia di servizio idrico integrato e tutela delle risorse idriche.
4. La partecipazione dei rappresentanti delle associazioni e dei comitati al Collegio dei comitati previsto al comma 3, è a titolo gratuito.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30

(Nomina e compiti del Commissario straordinario)

1. Il Presidente della Regione, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nomina con proprio decreto, il Commissario straordinario per l'attuazione del riordino del servizio idrico integrato regionale.
2. Il Commissario straordinario è scelto sulla base di requisiti di professionalità e competenza in materia di *governance* nei servizi pubblici locali e, in particolare, sulla gestione delle risorse idriche.
3. Il Commissario straordinario provvede all'attivazione delle procedure e alla predisposizione degli atti necessari alla riorganizzazione del servizio integrato regionale, nell'ambito territoriale ottimale unico regionale e negli ambiti di riferimento territoriali previsti negli articoli 3 e 4.
4. Al Commissario spetta una...e uno staff...
5. Il Commissario straordinario si avvale delle Segreterie tecniche operative degli Enti di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (EGATO), sino al trasferimento delle funzioni all'EIL e della sua piena operatività.
6. In particolare, il Commissario straordinario:
 - a) svolge, per ciascun Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimali una ricognizione:
 - 1) delle risorse finanziarie, patrimoniali, immobiliari e mobiliari, nonché di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
 - 2) delle funzioni del personale degli Enti di Governo d'Ambito;
 - 3) delle gestioni esistenti e delle rispettive scadenze, nonché di quelle che potrebbero decadere anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza, secondo quanto previsto nell'articolo 152, comma 2, del d. lgs. 152/2006;
 - 4) dei procedimenti pendenti o potenziali davanti alle autorità giudiziarie e relazione annessa;
 - b) predispone una bozza di statuto e di regolamento da sottoporre all'approvazione del CAO;
 - c) definisce criteri e modalità per il trasferimento dei beni e del personale per la gestione della liquidazione delle AATO esistenti;
 - d) definisce criteri e modalità per il trasferimento dei saldi in bilancio delle AATO, tenendo conto anche dei contributi in tariffa se già trasferiti o da trasferire dai gestori del servizio o di contributi da trasferirsi o da trasferire da parte dei Comuni;

~~e) definisce criteri per favorire operazioni societarie di aggregazione tra soggetti titolari delle gestioni del servizio idrico integrato in ambiti territoriali diversi e che restano comunque valide sino alle originarie scadenze fissate.~~

7. Gli ambiti territoriali ottimali e i soggetti gestori esistenti e operanti al momento dell'emanazione della presente legge sono obbligati a trasmettere tutte le informazioni richieste dal Commissario straordinario, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 della presente legge.
8. In caso di inadempienza o inerzia comprovata, anche parziale, del Commissario, la Regione attua le procedure sostitutive previste nella normativa in vigore.
9. Il Commissario straordinario, all'esito delle procedure previste nel presente articolo, trasmette alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte.

Art. 31

(Disposizioni per la costituzione degli organi dell'EIL)

1. Fino all'effettivo insediamento degli organi dell'EIL, gli Enti di Governo d'Ambito continuano a svolgere le proprie funzioni negli Ambiti Territoriali Ottimali così come istituiti e delimitati dall'articolo 2 e dall'allegato A della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modifiche, avvalendosi delle segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 6, comma 4, della l. r. 6/1996 e alle rispettive convenzioni di cooperazione.
2. Concluse le procedure previste nell'articolo 30, ed entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Provincia o della Città metropolitana convoca nei rispettivi Ambiti, la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti prevista nella l. r. 6/1996, per deliberare sulla:
 - a) nomina dei membri designati del CAO;
 - b) elezione dei rappresentanti membri elettivi del CAO;
 - c) approvazione di tutti gli atti necessari per il subentro della AATO nell'EIL.
3. Trascorso inutilmente il termine previsto nel comma 2, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 49 dello Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
4. Entro trenta giorni dalla costituzione del CAO, il Presidente della Giunta regionale provvede a convocare il CAO con il seguente ordine del giorno:
 - a) insediamento del CAO e approvazione dello statuto e dei regolamenti di organizzazione e contabilità dell'EIL;
 - b) subentro dell'EIL nella titolarità dei beni mobili e immobili, delle risorse strumentali e finanziarie e dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere;
 - c) nomina del Direttore e del revisore dei conti;
 - d) approvazione di tutti gli atti necessari per assicurare la continuità delle funzioni svolte dagli ambiti territoriali ottimali e per la loro successiva estinzione.
5. Con l'insediamento e la piena operatività dell'EIL, e in particolare a seguito dell'approvazione degli atti previsti nel comma 4, lett. d), gli EGATO cessano le loro funzioni e sono estinti.
6. In fase di prima applicazione della presente legge e ai fini della costituzione del CAO, i membri indicati all'articolo 13, comma 2, lettera c), non vengono eletti dalle Assemblee territoriali sino alla emanazione della delibera di Giunta prevista nell'articolo 36, comma 3.

Art. 32

(Funzioni degli organi dell'EIL nella fase transitoria)

1. A far stato dal suo insediamento e dalla piena operatività, il Consiglio Ottimale d'Ambito svolge le funzioni previste nell'articolo 14, salvo quelle previste alle lettere lett. c), e) f) e g) del comma 1, provvedendo ad approvare i singoli Piani economico finanziari inviati dalle assemblee territoriali per ciascun ambito e le relative tariffe fissate ai sensi della legislazione nazionale vigente e della regolazione di settore.
2. A far stato dal loro insediamento e dalla piena operatività le Assemblee territoriali svolgono le funzioni previste nell'articolo 15 18, ~~salvo quelle previste dalle lettere d), e) ed f) del comma 6,~~ potendo approvare il Piano economico finanziario e la tariffa in ciascun ambito e chiedere un parere all'EIL in tema di modifiche e aggiornamento della carta dei servizi dei singoli Ambiti di riferimento territoriali.
3. A far stato dall'insediamento del Presidente e degli organi previsti nei precedenti commi 1 e 2 l'EIL, al fine di favorire un'attuazione graduata della riforma della *governance* del servizio idrico integrato mantiene, in ciascun Ambito territoriale di riferimento, le segreterie tecnico-operative di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6, i cui contratti non sono ancora scaduti, e alle rispettive convenzioni di cooperazione.
4. A far stato dalla sua nomina da parte Consiglio Ottimale d'Ambito, il Revisore dei conti svolge le funzioni indicate all'articolo 18 della presente legge.
5. Fino ad eventuale diversa determinazione dello statuto dell'EIL, le ~~quote di ripartizione tra i comuni delle~~ spese di funzionamento dell'ente sono quelle in essere nei corrispondenti ambiti territoriali di riferimento all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33

(Disposizioni transitorie sul Direttore e sul personale)

1. Il Direttore, a far stato dalla sua nomina, svolge tutte le funzioni indicate all'articolo 17 della presente legge.
2. I dipendenti in servizio presso gli EGATO estinti sono trasferiti e continuano il servizio presso l'EIL, secondo il relativo contratto individuale e secondo le disposizioni che ne regolano la modalità di prestazione del servizio, secondo la disciplina del relativo contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza. Agli stessi si riconoscono tutti gli effetti discendenti dall'anzianità di servizio presso l'ente di provenienza.
3. Per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio presso gli EGATO trasferito all'EIL restano in vigore i contratti in essere fino alla loro naturale scadenza. Tale personale continua senza interruzione il rapporto di lavoro regolato dai rispettivi contratti individuali.
4. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziali degli ambiti territoriali sono confermati e cessano di diritto alla data del conferimento dell'incarico di direttore generale dell'EIL, previsto nell'articolo 17;
5. Il personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli EGATO esistenti, continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIL.
6. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il COA ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

Art. 34

(Disposizioni transitorie sulla gestione del SII)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori del servizio idrico, già individuati, continuano nell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato fino alla naturale scadenza della relativa convenzione di affidamento in vigore nei rispettivi ambiti territoriali ottimali.
2. I soggetti gestori di ambiti territoriali diversi, al fine di sviluppare una gestione unitaria del servizio idrico integrato tra due o più ambiti territoriali, possono concordare tra di loro di avviare un'unica gestione. *I processi di subentro, aggregazione o fusione tra le attuali gestioni operanti nella regione Lazio devono assicurare effettive ed accertabili economie di scala con ricadute a vantaggio dell'utenza in termini tariffari e di qualità del servizio e sono subordinati al rispetto del documento di regolamentazione per tali finalità approvato dal CAO.* La concessione di durata più breve viene prorogata per la durata della concessione più lunga con il limite di tre anni, nel rispetto dei principi della concorrenza e di non discriminazione secondo la normativa vigente e in particolare secondo quanto previsto nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche, e nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e successive modifiche.
3. A decorrere dalla data di costituzione e piena operatività degli organi dell'EIL, nelle more dell'attuazione del principio di unicità della gestione, quest'ultimo subentra, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alle rispettive scadenze, nonché in tutti i rapporti giuridici ed economici ad esse inerenti posti in essere dagli EGATO.
4. L'EIL subentra anche nelle procedure di affidamento del servizio eventualmente già avviate nelle singole AATO.
5. Al fine di dare attuazione al principio generale previsto nel d.lgs. 152/2016 dell'affidamento ad un gestore unico del servizio idrico integrato, il CAO:
 - ~~a) approva un documento, stabilendo le modalità e tempi al fine di favorire il subentro, le aggregazioni o le fusioni tra le attuali gestioni operanti nella Regione Lazio;~~
 - ~~b) approva un eventuale piano per l'armonizzazione delle tariffe in base alle possibili ipotesi di gestioni uniche all'interno del territorio della Regione Lazio;~~
 - ~~c) stipula con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti nella Regione Lazio, un apposito accordo per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, che interessano il territorio di competenza di più gestori o~~

~~che comunque sono poste al servizio di più gestioni;~~

~~d) entro 6 mesi dalla scadenza delle singole gestioni, pubblica e avvia le procedure per la selezione del gestore unico del servizio idrico integrato secondo la normativa europea, nazionale e regionale;~~

a) approva un documento per regolamentare gli eventuali processi di subentro, aggregazione o fusione tra le attuali gestioni operanti nella regione Lazio;

b) approva un piano per la progressiva armonizzazione delle tariffe su scala regionale con l'obiettivo di garantire livelli omogenei di qualità del servizio attraverso percorsi di efficientamento e la rimozione degli svantaggi e delle debolezze territoriali evitando che le inefficienze o le disomogeneità tariffarie gravino sugli utenti e compromettano i risultati raggiunti nei contesti più virtuosi;

c) propone alla Regione Lazio gli interventi prioritari su cui indirizzare i finanziamenti pubblici finalizzati alla rimozione ed al superamento degli svantaggi e delle debolezze territoriali;

d) favorisce e sviluppa scambi di esperienze, forme di collaborazione, reti d'impresa per conseguire economie di scala e gestire problematiche comuni tra i diversi territori e le diverse gestioni;

e) promuove la stipula con le società di gestione del servizio idrico integrato operanti nella Regione Lazio di appositi accordi per la definizione delle modalità organizzative di realizzazione degli interventi, opere ed infrastrutture, che interessano il territorio di competenza di più gestori o che comunque sono poste al servizio di più gestioni.

~~6. Gli oneri e i canoni correlati alle convenzioni obbligatorie stipulate con i gestori esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in essere e continuano ad essere inseriti nei relativi piani tariffari.~~

7. Nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, dovranno essere inserite clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.

Art. 34bis

(Coordinamento e definizione dei rapporti tra i territori)

1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra gli ambiti di riferimento territoriale all'interno della Regione sono disciplinate dalla Giunta regionale che definisce con propria deliberazione, sentite le Assemblies territoriali interessate e l'Ente idrico del Lazio, le convenzioni obbligatorie che regolano i rapporti tra gli ambiti di riferimento territoriale interessati.

2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi.

3. Gli obblighi per i singoli soggetti gestori derivanti dalle convenzioni obbligatorie di cui al comma 1 devono essere previsti nelle convenzioni di gestione del servizio idrico integrato.

4. Le convenzioni obbligatorie stipulate al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rimangono in essere fino alla scadenza e gli oneri ed i canoni correlati continuano ad essere inseriti nei relativi piani tariffari.

5. La Giunta Regionale stabilisce le necessarie intese con le Regioni contermini ai fini della regolazione delle interferenze interregionali relative al servizio idrico integrato.

Art. 34ter

(Compensazioni per la produzione di energia idroelettrica con le risorse del Peschiera)

1. Con la realizzazione dell'intervento "Nuovo tronco superiore dell'acquedotto del Peschiera dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano" inserito nel "Progetto di messa in sicurezza ed ammodernamento del sistema idrico del Peschiera", oltre al trasferimento di risorse idriche dal territorio reatino all'area romana, assicura una rilevante produzione di energia idroelettrica.

2. La Regione, in sede di rinnovo della concessione di derivazione per l'uso idroelettrico del Peschiera destina obbligatoriamente una quota della energia prodotta, pari al 20%, ai Comuni rivieraschi e ad ATO3 per il soddisfacimento delle relative esigenze di carattere energetico.

Art. 35

~~*(Disposizioni transitorie per favorire aggregazioni di EGATO e di gestioni del SII nelle more della costituzione dell'EIL)*~~

~~1. Nelle more della costituzione dell'EIL, ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, d. lgs. 152/2006, la Regione riconosce che, al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, due o più Enti di Governo d'Ambito con territori contermini, possano deliberare, in sede delle rispettive Conferenza dei Sindaci, l'aggregazione in un unico Ente d'Ambito con l'istituzione di un'unica Conferenza dei Sindaci, composta da tutti i Comuni ricadenti negli Ambiti accorpati.~~

~~2. I rapporti tra gli enti locali, gli Enti di Governo d'Ambito e le rispettive Segreterie tecniche operative ricadenti nel nuovo Ambito rimangono regolati, in via transitoria e sino alla costituzione dell'EIL, dalle disposizioni di cui alla legge regionale del 22 gennaio 1996 n. 6.~~

~~3. Il Presidente della Provincia o della Città metropolitana nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti al nuovo Ambito è l'ente responsabile del coordinamento, dove ha anche sede e si svolgono i lavori della nuova Conferenza dei Sindaci.~~

~~4. Con le delibere di accorpamento di cui al comma 1 viene definito:~~

~~a) l'approvazione di un regolamento per disciplinare le modalità di organizzazione e funzionamento, nonché di votazione all'interno dell'unica Conferenza dei Sindaci, con l'obbligo di prevedere elementi di ponderazione che considerino il numero di abitanti e la rappresentatività territoriale dei Comuni e delle province o Città metropolitane degli Ambiti accorpati, al fine di convocare la Conferenza dei Sindaci e di deliberare a maggioranza;~~

~~b) la composizione e le funzioni della segreteria tecnico operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.~~

~~5. All'interno del nuovo Ambito di cui al co. 1 del presente articolo, i Soggetti Gestori del SII operanti negli Ambiti accorpati possono avviare percorsi di integrazione anche finalizzati alla fusione societarie, secondo la normativa di cui al decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e successive modifiche, decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e successive modifiche, del codice civile, nel rispetto di quanto stabilito da ARERA e dei principi comunitari, ferme restando le diverse scadenze delle rispettive concessioni.~~

~~6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, la Conferenza dei Sindaci provvede altresì:~~

~~a) all'adeguamento della convenzione di affidamento del servizio idrico rispetto alla configurazione del gestore unico;~~

~~b) ad adottare un piano per l'allineamento tariffario nel nuovo Ambito.~~

~~7. Al momento della costituzione dell'EIL, il nuovo EGATO, originato dall'aggregazione prevista nel comma 1, confluirà in un'unica Assemblea territoriale, composta da tutti i Sindaci dei Comuni e presieduta dal Presidente della Provincia o Sindaco della Città metropolitana più rappresentativo, potendo tuttavia designare ed eleggere un numero maggiore, corrispondente al numero di EGATO accorpati, di membri rispetto alle altre Assemblee territoriali per ciascun componente del COA.~~

Art. 36

(Disposizioni transitorie a tutela degli utenti)

1. Nelle more dell'adozione della Carta regionale del servizio idrico integrato previsto all'articolo 26 si applicano le disposizioni previste nei regolamenti e nelle carte dei servizi idrici, adottate dai gestori del servizio idrico già emanate ed in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
2. Entro sei mesi dall'istituzione del EIL, il CAO istituisce una commissione al fine di predisporre una carta regionale del servizio idrico integrato prevista all'articolo 26.
3. Le disposizioni contenute all'articolo 27, salvo che per quanto concerne il comma 6, lettera d), e all'articolo 28 della presente legge entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione della presente legge.
4. Entro sei mesi dalla costituzione dell'EIL, il CAO approva un regolamento per lo svolgimento delle procedure di mediazione ai sensi dell'articolo 28, comma 6, lettera d) della presente legge.
5. Gli Organismi di tutela degli utenti e dei consumatori (OTUC) già costituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 "Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell'articolo 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36", a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, continuano a rimanere in vigore e attivi sino alla loro prima scadenza.
6. Il Collegio dei comitati previsto nell'articolo 29, commi 3 e 4, è convocato dal Garante regionale del SII entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 37

(Altre disposizioni transitorie)

1. Le intese vigenti tra Regioni, all'entrata in vigore della presente legge continuano a trovare applicazione qualora non venga esplicitata una diversa manifestazione di volontà da parte della Regione contermine.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta Regionale adotta il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio previsto nell'articolo 7.
3. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta la delibera prevista nell'articolo 31, comma 6 e, nei successivi sei mesi, le Assemblee territoriali integrano la composizione del CAO con la nomina dei membri indicati nell'articolo 13, comma 2, lettera c).
4. I riferimenti all'EIL contenuti nelle norme previste nel comma 1, sino alla costituzione ed insediamento dei suoi organi, secondo quanto disciplinato dalla presente legge, sono da intendersi riferiti ai singoli EGATO attualmente previsti ai sensi della l. r. 6/1996.

Art. 38

(Clausola valutativa)

- 1) La Giunta regionale, informa il Consiglio sugli esiti progressivamente ottenuti dalla riorganizzazione del servizio idrico integrato ed in conformità all'articolo 7, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 dicembre 2006, n.27 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007), con cadenza biennale, con una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - 2) come si è svolto il processo di costituzione delle strutture operative dell'EIL, con riferimento ai tempi, alle modalità e alle eventuali criticità incontrate;
 - 3) quali sono state le scelte assunte in ciascuna assemblea di riferimento territoriale delle funzioni di cui all'articolo 15, con particolare riferimento all'approvazione dei piani d'ambito, alle decisioni organizzative e al modello di gestione adottati, alla determinazione della tariffa di base e finale per l'utente, e quali gli esiti dei controlli previsti dalla funzione di vigilanza;
 - 4) quale è lo stadio di integrazione dei servizi esistente al momento della costituzione delle strutture territoriali dell'EIL, quale quello successivamente raggiunto in termini di numero, di gestori attivi e di gestione unificata dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
 - 5) in che misura gli investimenti programmati sulle infrastrutture del Servizio idrico integrato sono stati realizzati e quali risultati hanno prodotto in termini di copertura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, di riduzione delle perdite, di qualità dell'acqua.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 39

(Disposizioni finanziarie)

PARTE IX – ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, salvo quanto previsto agli articoli 31 e 37 della presente legge, le disposizioni delle seguenti leggi regionali:

- a) la legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36);
- b) gli articoli 8, 11 e 12 della legge regionale 9 luglio 1998, n.26 (Norme di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n.6 e dell'articolo 21, comma 5, della 32)
- c) la legge regionale 4 aprile 2014, n.5 (Tutela del Governo e gestione pubblica delle acque) e successive modifiche).

Art. 41
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.